

## **"CARTELLINI" DEI GIOCATORI: FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA !**

Publicato su LA REGIONE del 08.04.2002

Ha del clamoroso il sequestro da parte della magistratura penale dei "cartellini" dei giocatori del FC Lugano nell'ottica di garantire i creditori della società. Senza entrare nel merito della misura giudiziaria, ritengo interessante ed opportuno apportare chiarezza circa la natura giuridica del "cartellino" concetto che da sempre ingenera non poca confusione.

Quello che nel gergo popolare viene definito "cartellino" ha due precise caratteristiche. Da un lato rappresenta il passaporto del calciatore (o di qualsiasi altro sport di squadra) senza il quale egli non può legittimarsi presso la Federazione e presso l'arbitro prima di una partita. D'altro canto venivano definiti "cartellino" pure i diritti di trasferimento del giocatore da un club all'altro. In pratica quindi per ottenere il cartellino del giocatore il club acquirente doveva versare un'indennità di trasferimento al club dal quale il giocatore proveniva.

Per regolamento solo i sodalizi potevano detenere i diritti di trasferimento dei giocatori anche se in realtà da molti anni questi diritti erano nelle mani di dirigenti o di finanziatori privati (a garanzia di determinate iniezioni finanziarie nel club) o addirittura dei giocatori medesimi.

Dopo la celeberrima sentenza Bosman che ha decretato (tra l'altro) la nullità delle somme di trasferimento, anche il Governo calcistico elvetico ha progressivamente abbandonato al pratica di queste somme di trasferimento, oggi azzerate. Ciò significa che oggi i "cartellini" non valgono più nulla in quanto un club non può più pretendere una somma di trasferimento da un altro club quando cede un giocatore in scadenza di contratto.

Per la serie "fatta la legge, creato l'inganno" oggi esiste una variante alla somma di trasferimento la cui natura giuridica è tuttavia profondamente diversa e sovente si presta a confusioni. Se da un lato il giocatore in scadenza di contratto può lasciare il suo club senza indennità alcuna (quale citato effetto della sentenza Bosman), d'altro canto il giocatore ancora legato contrattualmente al suo club deve rompere il contratto di lavoro se vuole partire di propria iniziativa. Ma questa non è una somma di trasferimento, bensì un'indennità per rescissione anticipata del contratto di lavoro. Questa indennità è dovuta da una parte contrattuale (il lavoratore, ossia il giocatore) all'altra parte contrattuale (il datore di lavoro, ossia il club), anche se nella pratica quasi quotidiana è il club che riceve il giocatore che paga a quest'ultimo (sottoforma di premio d'ingaggio) la somma per la rottura contrattuale. Nel caso del FC Lugano quindi i "cartellini" rivestono un valore patrimoniale attivo solo nella misura in cui i singoli contratti di lavoro tra giocatori e club manterranno la loro validità. Nel caso in cui il club dovesse fallire (ciò che comporta l'immediata decadenza del contratto di lavoro) o ancora se a seguito del mancato pagamento degli stipendi i giocatori acquisiranno il diritto di rescindere il contratto di lavoro, allora nessuna indennità per rottura contrattuale sarà dovuta. Ciò che comporterebbe automaticamente la vanificazione del valore (monetizzabile) dei beni sequestrati e quindi delle misure prese dalla magistratura. Tenuto conto che il periodo dei trasferimenti è chiuso, e nell'ottica di mantenere questo importante valore attivo, sarà quindi fondamentale che chi attualmente amministra il sodalizio si premuri di onorare puntualmente le prestazioni contrattuali.

**BRENNO CANEVASCINI, Avvocato**